

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 30 giugno 2022, sulla base della documentazione prodotta dalla società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 1 luglio 2022, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. le contestazioni di seguito trascritte:

*Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento - codesta società non ha ritualmente adempiuto all'obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali di seguito descritti:*

- IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2021;
- IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al terzo trimestre del periodo d'imposta anno 2020;
- IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2019.

*In dettaglio, l'istruttoria condotta ha permesso di evidenziare come i debiti tributari suindicati hanno formato oggetto di accertamento in sede di controllo automatico esperito ai sensi dell'art. 54-bis del DPR 633/72 a fronte del quale sono state indirizzate alla Società rituali comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate.*

*I debiti risultanti dalle menzionate comunicazioni d'irregolarità, tuttavia, non sono stati integralmente corrisposti all'atto di ricezione delle stesse né risulta che sia stata tempestivamente esperita la procedura di rateazione prevista dall'art. 3-bis del D.Lgs. 462/97 versando l'importo della prima rata entro il termine prescritto ex lege.*

*Ciò posto, quindi, non risultano rispettati i termini prescritti dalla disciplina tributaria né è stata correttamente avviata la procedura di rateazione con la conseguenza che i suindicati debiti fiscali sono da considerarsi come non ritualmente estinti.*

*La circostanza (pure emersa in sede istruttoria) tale per cui la Società ha corrisposto in via autonoma delle somme a beneficio dell'Erario in maniera tardiva (vale a dire una volta spirato il termine prescritto ex lege per potere beneficiare di una forma di pagamento rateale) - come se la procedura di*

*dilazione fosse stata ritualmente attivata - non comporta il corretto assolvimento dei debiti tributari suindicati.*

*Non solo, infatti, i debiti summenzionati non sono ancora stati integralmente estinti ma non risulta neanche che l'Agenzia delle Entrate abbia mai formalizzato un provvedimento di remissione in termini per quanto attiene la procedura di rateizzazione.*

*In ragione di quanto esposto, perciò, al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale e quindi sono dovuti nella loro interezza. L'omessa estinzione integrale degli stessi integra, perciò, un inadempimento rilevante ai fini in esame.*

*Per mera completezza si evidenzia altresì come il giudizio espresso dalla società di revisione con riguardo ai bilanci intermedi al 31 dicembre 2021 e 31 marzo 2022 esprima taluni rilievi che appaiono comunque meritevoli di attenzione e di adeguato monitoraggio.*

*Risulta infatti che una posta patrimoniale attiva (risconti attivi per un importo di Euro 650.000,00) non sia connotata da adeguata certezza documentale di talché la stessa consistenza patrimoniale della Società potrebbe risultare sovrastimata di un importo corrispondente.*

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 luglio 2022, le cui ragioni di seguito si trascrivono:

*Vale rilevare in via preliminare che nel proprio ricorso la Società ha sviluppato più considerazioni circa le procedure di pagamento rateale previste dal vigente ordinamento tributario nonché dalla disciplina federale di riferimento.*

*Tuttavia, l'analisi normativa sviluppata dalla Società nella propria impugnazione – ad avviso della Co.Vi.So.C. – non elide l'oggettività dell'inadempimento contestato con la richiamata nota dell'1 luglio 2022 che trae origine dalla pacifica evidenza che i pertinenti debiti fiscali non potevano essere considerati oggetto di rituale adempimento rateale alla data di riferimento prescritta dal Manuale delle Licenze Nazionali.*

*In antitesi alle considerazioni (pure lungamente sviluppate nell'impugnazione della Società), infatti, in base alla vigente disciplina fiscale rappresentata dal D.Lgs. 462/97, il contribuente che riceva una comunicazione di irregolarità all'esito di un controllo cosiddetto automatizzato è legittimato all'adempimento rateale ove corrisponda (almeno) la prima rata del quantum dovuto entro un termine sufficientemente ristretto (in particolare trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di irregolarità) ed a condizione che non vi sia un fenomeno di cosiddetta decadenza dalla procedura di pagamento rateale.*

*Ove ciò non si verifichi (vale a dire nel caso in cui il contribuente non paghi entro la tempistica prescritta ex lege almeno la prima rata del quantum dovuto in base alla comunicazione di irregolarità ovvero si determini un fenomeno di decadenza dalla rateazione in itinere) il debito nella sua interezza forma oggetto di iscrizione a ruolo per poi essere attribuito all'Agente della Riscossione per le attività di competenza. In ultima analisi, in carenza di un tempestivo pagamento (almeno) della prima rata del quantum dovuto, non può essere invocata dal punto di vista giuridico una dinamica di pagamento rateale perché il debito tributario è dovuto nella sua interezza.*

*Il che è esattamente ciò che rileva nella vicenda di specifico interesse.*

*Nella fattispecie concreta, infatti, è inequivoco che la Società non abbia provveduto a corrispondere in maniera tempestiva la prima rata del quantum dovuto in base alle comunicazioni di irregolarità a suo tempo ricevute. La conseguenza di tale pacifica circostanza, quindi, è che - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 - i relativi debiti fiscali contestati alla Società erano da considerare come irrimediabilmente scaduti nella propria interezza. In questa prospettiva interpretativa (che è l'unica che appare coerente con l'ordinamento vigente) appare irrilevante che la Società abbia provveduto ex post a corrispondere una porzione più o meno rilevante dei debiti fiscali risultanti dalle menzionate comunicazioni di irregolarità. Una tale condotta, infatti, risulta comunque intempestiva e parziale e perciò tale da non elidere il carattere oggettivo dell'inadempimento fiscale a cui rinvia per relationem la disciplina federale di riferimento.*

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società CITTÀ DI CAMPOBASSO S.S. S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2022/2023.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA L' 8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 30 giugno 2022, sulla base della documentazione prodotta dalla società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023, previsti dal citato Comunicato Ufficiale;
- vista la comunicazione in data 1 luglio 2022, con la quale la Co.Vi.So.C. ha formulato alla società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. le contestazioni di seguito trascritte:

*Nello specifico, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato che - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento - codesta società non ha assolto i seguenti adempimenti:*

- *ripianamento della carenza finanziaria di euro 975.490,00, risultante dall'indicatore di Liquidità al 31 marzo 2022;*
- *deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla relazione semestrale al 31 dicembre 2021;*
- *deposito di una nuova relazione emessa dalla società di revisione, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'impossibilità di giungere ad una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.*

*Inoltre, in ragione dell'intervenuta decadenza delle procedure di pagamento rateale già in itinere - alla data del termine perentorio del 22 giugno 2022 previsto dalla disciplina di riferimento - la Società non ha ritualmente adempiuto all'obbligo di pagamento dei risalenti debiti fiscali di seguito descritti:*

- *IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo ed al secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2019;*
- *IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo, secondo, terzo e quarto trimestre del periodo d'imposta anno 2018;*
- *IVA risultante dalle liquidazioni periodiche relative al primo e secondo trimestre del periodo d'imposta anno 2017;*
- *IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta anno 2017;*
- *IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta anno 2016.*

*Nello specifico è emerso che – alla data del 22 giugno 2022 - per i menzionati debiti erariali oggetto di iscrizione a ruolo (eccezione fatta comunque per l'IVA annuale 2017) - pur avendo la Società presentato in data 20 giugno 2022 una istanza di rateazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73 - il competente Agente della Riscossione non ha ancora fornito alcun riscontro né ha elaborato il rituale piano di ammortamento.*

*Ne deriva quindi che, al termine perentorio del 22 giugno 2022, i menzionati debiti erariali non possono essere considerati oggetto di un rituale adempimento rateale tale da permettere di affermare la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento.*

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;

- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;

- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., nella riunione del 7 luglio 2022, le cui ragioni di seguito si trascrivono:

*In via preliminare la Co.Vi.So.C. ritiene che non integri una esimente la ipotizzata causa di forza maggiore integrata dall'assoggettamento alla procedura di amministrazione giudiziaria a suo tempo disposta dalla competente Autorità Giudiziaria. Ad avviso della Commissione, infatti, tale circostanza non può essere apprezzata alla stregua di un evento tale da rendere impossibile l'adempimento delle specifiche obbligazioni della Società; a maggiore ragione tenuto conto del fatto che, pur assoggettata alla richiamata procedura giudiziale, la stessa ha ritualmente concluso la stagione sportiva 2021/2022.*

*Al netto di questa osservazione preliminare, peraltro, la Co.Vi.So.C. rileva che la contestata carenza finanziaria determinata sulla scorta dell'indicatore di liquidità al 31 marzo 2022 non risulta in ogni caso ripianata integralmente; e ciò anche a considerare la circostanza (invero evidenziata dalla Società solo in sede di ricorso) tale per cui il saldo finanziario attivo derivante della campagna trasferimenti (pari ad euro 162.500,00) - certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico – dovrebbe essere impiegato a tale scopo. Ove pure si voglia apprezzare tale novità, infatti, permane una carenza finanziaria di euro 812.990,00 che non ha formato oggetto di alcun ripianamento.*

*La Co.Vi.So.C. osserva altresì come il pure lungamente articolato ricorso della Società non rechi alcun elemento utile a consentire di ritenere superato il secondo elemento di difformità a suo tempo rilevato dalla Co.Vi.So.C., vale a dire la evidenziata impossibilità da parte della società di revisione di esprimere una conclusione (disclaimer of conclusion) sulla possibilità della Società di proseguire la propria attività quale entità in funzionamento tanto nella relazione semestrale al 31 dicembre 2021 quanto nella situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.*

*Questo elemento di criticità e di difformità, pertanto, risulta di fatto incontestato da parte della Società.*

*Avuto riguardo, infine, all'ulteriore criticità constatata dalla Co.Vi.So.C. (id est la mancata regolarizzazione, entro il termine perentorio del 22 giugno 2022, di diverse posizioni debitorie fiscali in ragione della decadenza delle rateazioni in itinere) è opinione della Commissione che la perentorietà dei termini prescritti dalla disciplina federale di riferimento impedisca di attribuire rilievo all'avvenuta emanazione del (nuovo) provvedimento di rateazione che è stato formalizzato da parte della competente Autorità fiscale solo in data 5 luglio 2022.*

- tenuto conto che, sulla scorta del suddetto parere che costituisce parte integrante del presente provvedimento, la società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i

requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al Campionato di Serie C 2022/2023;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di respingere il ricorso della società S.S. TERAMO CALCIO S.r.l. e per l'effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2022/2023, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie C 2022/2023.

Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche - da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Regolamento, emanato dal CONI, con deliberazione n. 1667 del Consiglio Nazionale del 2 luglio 2020 e pubblicato sul sito del CONI.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Presidente Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie A di modificare l'art. 103 delle N.O.I.F;
- considerato che il Consiglio Federale, in data odierna, ha deliberato di modificare il citato articolo, attribuendo al Presidente federale, di intesa con i Vice Presidenti e il Presidente della LNP Serie A, la delega a definire il testo della nuova disposizione, anche coordinandolo con le vigenti disposizioni in materia;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A

d e l i b e r a

di modificare l'art. 103 delle N.O.I.F, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto</b></p> <p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2. bis. Abrogato</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 103</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Le cessioni temporanee di contratto</b></p> <p>1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive.</p> <p>2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:</p> <p>a) che tale diritto di opzione risulti nell’accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;</p> <p>b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;</p> <p>c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.</p> <p>2. bis. Abrogato</p> <p>3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate</p>

dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste. E' altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall'individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente, o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l'obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite e sempreché:

- a) l'obbligo di riscatto risulti nell'accordo di cessione temporanea, con l'indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;
- b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto;
- c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l'obbligo di riscatto. L'obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.

4. I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

**4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d'opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del**

<p>5. Le Leghe e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.</p> <p>6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:</p> <p>a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite</p>	<p><b>calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:</b></p> <p>a) nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;</p> <p>b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;</p> <p>c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva;</p> <p>d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.</p> <p><b>Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.</b></p> <p>5. Le Leghe e la FIGC - Divisione Calcio Femminile per la sola serie A femminile possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.</p> <p>6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:</p> <p>a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite</p>
---	---

di nuove nella seconda cessione temporanea;  
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;  
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. E' consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l'accordo economico secondo quanto disposto dall'art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra

di nuove nella seconda cessione temporanea;  
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà.

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;  
b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. E' consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove partecipante al Campionato Nazionale di Serie B, l'accordo economico secondo quanto disposto dall'art. 94 quinquies, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra

con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9 /A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022;
  
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla società ASD CORTEFRANCA CALCIO, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto di alcuni dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per l'ammissione al Campionato di Serie B femminile 2022/2023;
  
- vista la comunicazione in data 27 giugno 2022, con la quale la Co.Vi.So.F. ha contestato gli inadempimenti;
  
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società ASD CORTEFRANCA CALCIO, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;
  
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
  
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.F. all'accoglimento del ricorso;
  
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società ASD CORTEFRANCA CALCIO disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022;
  
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto di alcuni dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per l'ammissione al Campionato di Serie B femminile 2022/2023;
  
- vista la comunicazione in data 27 giugno 2022, con la quale la Co.Vi.So.F. ha contestato gli inadempimenti;
  
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;
  
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
  
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.F. all'accoglimento del ricorso;
  
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società ASD FC SASSARI TORRES FEMMINILE disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022;
  
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.F. sulla base della documentazione prodotta dalla società RAVENNA WOMEN FC SSDARL, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto di alcuni dei requisiti previsti dal citato Comunicato Ufficiale, per l'ammissione al Campionato di Serie B femminile 2022/2023;
  
- vista la comunicazione in data 27 giugno 2022, con la quale la Co.Vi.So.F. ha contestato gli inadempimenti;
  
- constatato che, avverso la decisione negativa, la società RAVENNA WOMEN FC SSDARL, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27 aprile 2022, ha presentato ricorso;
  
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
  
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.F. all'accoglimento del ricorso;
  
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società RAVENNA WOMEN FC SSDARL disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al Campionato di Serie B femminile 2022/2023.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 99 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 99 delle N.O.I.F secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 99</b></p> <p><b>Premio di addestramento e formazione tecnica</b></p>	<p><b>Art. 99</b></p> <p><b>Premio di addestramento e formazione tecnica</b></p>
<p>1.A seguito della stipula da parte del calciatore “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo l’allegata Tabella “B”, che costituisce parte integrante del presente articolo. L’imposto di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D., titolare del precedente tesseramento.</p> <p>1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato per la società dilettantistica.</p> <p>2. L’importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> <p>3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p>	<p>1.A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice “non professionista” del primo contratto da “professionista”, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alla società, per la quale era tesserato il calciatore/calciatrice, un premio di preparazione e formazione tecnica determinato secondo <b>la Tabella “B” per i calciatori e la Tabella “C” per le calciatrici</b>, che costituiscono parte integrante del presente articolo. L’importo di tale premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all’art. 96 delle NOIF, su richiesta della Società, associata alla L.N.D. <b>o alla Divisione Calcio Femminile</b>, titolare del precedente tesseramento.</p> <p>1 bis. Il premio non spetta qualora il calciatore/<b>calciatrice</b>, al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista, non sia più tesserato/a per la società dilettantistica.</p> <p>2. L’importo relativo al premio di addestramento e formazione tecnica non deve essere superiore a quello di cui alla tabella “B” e “C” e può essere ridotto con accordo scritto tra le due società; lo stesso deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.</p> <p>3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega <b>o della FIGC-Divisione Calcio Femminile</b> cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.</p>

4. Le società della Lega Nazionale Dilettanti ammesse al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con uno o più calciatori già tesserati quali “non professionisti”, hanno diritto al premio soltanto se questi ultimi stipulino il primo contratto da “professionista” con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

TABELLA “B”

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti per calciatori

ETA’ 21 ANNI E PRECEDENTI

1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 3 <sup>a</sup> Categoria e Provinciale Calcio a Cinque	CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI, ECCELLENZA –
--	---

**4. INVARIATO**

**4bis. Le società di Serie B femminile ammesse al Campionato di Serie A Femminile, che non si siano avvalse del diritto di stipulare il primo contratto, come previsto dall’art. 116, con una o più calciatrici già tesserate quali “non professioniste” hanno diritto al premio soltanto se queste ultime stipulino il primo contratto da professionista con altra società entro il 30 settembre della stessa stagione.**

5. Le controversie in ordine al pagamento del premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle società della Lega Nazionale Dilettanti e **della Divisione Calcio Femminile** sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche. Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall’art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 96 comma 3 N.O.I.F.

TABELLA “B”

Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Lega Nazionale Dilettanti per calciatori

**INVARIATA**

		PROMOZIONE Regionale, Serie B, A2, A di Calcio a 5
Serie A	€ 44.000	€ 93.000
Serie B	€ 26.000	€ 62.000
Serie C	€ 13.000	€ 26.000

ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI

Serie A	€ 31.000	€ 83.000
Serie B	€ 16.000	€ 41.500
Serie C	€ 8.000	€ 16.000

**INVARIATA**

**TABELLA "C"**

**Premio di addestramento e formazione tecnica spettante alle Società di Divisione Calcio Femminile o Lega Nazionale Dilettanti per calciatrici**

**ETA' 21 ANNI E PRECEDENTI**

	<b>da Serie C e inferiori</b>	<b>da Serie B</b>
<b>a Serie A</b>	<b>€ 4.500</b>	<b>€ 7.500</b>

**ETA' DA 22 ANNI A 25 ANNI**

	<b>da Serie C e inferiori</b>	<b>da Serie B</b>
<b>a Serie A</b>	<b>€ 3.000</b>	<b>€ 6.500</b>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

### Il Consiglio Federale

- tenuto conto di quanto disposto con i Comunicati Ufficiali 126/A del 30 novembre 2021 e 236/A del 3 maggio 2022;
- ravvisata la necessità di posporre al 30 settembre 2022 il termine previsto dalle Norme Transitorie dell'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico per consentire la regolarizzazione delle morosità ivi richiamate;
- atteso che, in ragione del suddetto differimento temporale e per esigenze di coordinamento, l'entrata in vigore dell'art. 18 del Regolamento del Settore Tecnico deve essere rinviata al 1°ottobre 2022;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

### d e l i b e r a

il termine del 30 giugno 2022 previsto dalle Norme Transitorie dell'art. 17 del Regolamento del Settore Tecnico per consentire la regolarizzazione delle morosità ivi richiamate, è posposto al 30 settembre 2022.

L'art. 18 del Regolamento del Settore Tecnico entra in vigore il 1° ottobre 2022. Sino a tale data si applica la normativa vigente al momento dell'approvazione del citato Regolamento avvenuta il 30 novembre 2021.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 14/A

Il Consiglio Federale

- ritenuta la necessità e l'urgenza di nominare la Commissione Esaminatrice prevista dall'art. 13 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.;
- preso atto delle proposte del Presidente Federale;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di nominare la Commissione Esaminatrice di cui all'art. 13 del Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, che risulta così composta:

*Presidente:* Avv. Filippo LATTANZI

*Componenti:* Avv. Alessandro CAMILLI  
Avv. Paolo MARSILIO  
Avv. Alessio PISCINI

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 15/A

Il Presidente Federale

- preso atto della dichiarazione di fallimento della società Carpi FC 1909 Srl, pronunciata dal Tribunale Civile di Modena - Sezione Fallimentare, in data 19 gennaio 2022;
- visto l'art. 16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

di revocare l'affiliazione alla fallita società Carpi FC 1909 Srl.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina